

Legge regionale 30 luglio 2009 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).

Capo XI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 53

(Norme transitorie in materia di sportello unico)

1. L'Amministrazione regionale, i Comuni singoli e associati e le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nelle procedure dello sportello unico garantiscono, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 1 della legge regionale 3/2001, come sostituito dall'articolo 4, la completa informatizzazione dello sportello unico entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 3/2001, come sostituito dall'articolo 8.

2. Fino alla completa informatizzazione dello sportello unico i relativi procedimenti possono essere svolti anche in forma cartacea.

3.

(ABROGATO)

(1)(2)(7)(9)

4.

(ABROGATO)

(3)(8)

5.

(ABROGATO)

(4)

6.

(ABROGATO)

(5)

7.

(ABROGATO)

(6)

8. Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge e alle domande di incentivazione presentate sino alla data del 31 marzo 2009, continuano ad applicarsi l'articolo 9 della legge regionale 3/2001 e il relativo regolamento attuativo nel testo previgente.

Note:

1 Comma 3 sostituito da art. 11, comma 23, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.

2 Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 69, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

3 Comma 4 sostituito da art. 10, comma 69, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

4 Comma 5 abrogato da art. 10, comma 69, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

5 Comma 6 abrogato da art. 10, comma 69, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

6 Comma 7 abrogato da art. 10, comma 69, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

7 Comma 3 abrogato da art. 5, comma 2, lettera a), L. R. 4/2011

8 Comma 4 abrogato da art. 5, comma 2, lettera b), L. R. 4/2011

9 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 69, lett. a) dell'art. 10, L.R. 22/2010, con cui si disponeva la sostituzione di parole al comma 3 del presente articolo.

Art. 54

(Modifiche alla legge regionale 10/2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 10/2004 le parole <<Entro il 31 marzo di ogni anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<Entro il 30 aprile di ogni anno>>.

2. L'articolo 7 della legge regionale 10/2004 è abrogato.

Art. 55

(Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. La presente legge e le successive leggi regionali e regolamenti emanati ai fini della sua attuazione sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai fini della loro comunicazione alla Commissione europea.

Art. 56

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.